

**FIGC****COMUNICATO STAMPA**

Roma, 10 luglio 2014

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE****II<sup>a</sup> SEZIONE****L.I.C.P.****RIUNIONE GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014****1. Ricorso FROSINONE CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione dell'ammenda €15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara di Play-off Frosinone/Lecce del 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

**2. Ricorso Sig. LERDA FRANCO**

avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2014 seguito gara Frosinone/Lecce del 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica alla data del 30.9.2014.

**3. Ricorso F.C. SUDTIROL S.R.L.**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 (uno) al Sig. Luca Piazzi
- ammenda di €2.000,00 (duemila/00) alla Società Fussball Club Sudtirol Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli art. 4, comma 1 e 5, comma 2 CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante pro-tempore sig. Luca Piazzi,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art. 1, comma 1 e 5, comma 1 CGS (Delibera C.D.N. Com. Uff. 92/CDN del 27/06/2014)

**RESPINTO****4. Ricorso PROCURA FEDERALE**

avverso il proscioglimento del calciatore Francesco Scarpa, dei sigg. Quirico Manca, Santaniello Orlando e della Società AC Savoia 1908 Srl SSD, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, dalle incolpazioni loro ascritte seguito proprio deferimento per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 CGS in

**ACCOLTO** e, per l'effetto, a norma dell'art. 72 n. 5 N.O.I.F., commina:

- al calciatore Francesco Scarpa la sanzione dell'ammenda di €500,00;
- ai dirigenti Quirico Manca e Orlando Santaniello la sanzione dell'inibizione di mesi 1 per omesso controllo;
- alla società A.C. Savoia 1508 S.r.l. la



relazione all'art. 72 comma 5 NOIF, e 21, comma 1 sanzione dell'ammenda di €1.000,00  
NOIF – Nota n. 7352/581 pf13-14AM/ma del 10.6.14  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale -  
Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014)

